

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI Ravenna SEZIONE CIVILE II Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piervittorio Farinella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2878/2021 promossa da: A.XX A.XXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. V.XXXX V.XXXXXXXXX e dell' avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo T.XXXXXXXXXXXXXXXXXX il difensore avv. V.XXXX V.XXXXXXXXX ATTORE

contro

PREFETTO PROVINCIA DI Ravenna (C.F. XXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e dell' avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.XXX R.XX 4 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA CONVENUTO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 83/2021 emessa dal Giudice di Pace di Faenza, nel giudizio n. 348/2020 RG, depositata in data 22 Marzo 2021

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

\$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ Sentenza n. 354/2023 pubbl. il 25/05/2023 RG n. 2878/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa L' udienza in precedenza fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte - come da provvedimento emesso da questo ufficio - ai sensi del disposto dell' art. 127 ter c.p.c1 Il. Si ritiene che l' introduzione della citata disposizione (A opera dell' art. 3, comma 10, lett. b) , D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e che, ai sensi di quanto disposto dall' art. 35 dello stesso D.Lgs., è entrata in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti) consenta di derogare alla previsione di cui all' art. 429 c.p.c. in merito alla necessità dell' udienza di discussione orale e alle modalità di pronuncia e redazione della sentenza (come ritenuto dalla S.C. in una recente pronuncia, emessa con riguardo alla previsione di cui all' art. 83 co. 7 lett. h, D.L. 18/2020, conv, nella L. 27/2020, avente il medesimo contenuto precettivo del citato art. 127 ter c.p.c. e contemplante i medesimi presupposti applicativi: "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti": cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. 05/10/2022, n. 35109) e legittimi pertanto la pronuncia della sentenza senza necessità di ulteriori incumbenti, tenuto altresì conto che nel presente caso, riguardante l' appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, le parti hanno interloquuto, sia attraverso gli atti introduttivi, che tramite le citate note autorizzate e non hanno avanzato istanze istruttorie.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Il Giudice di Pace di Faenza, con sentenza n. 83/2021 emessa nel giudizio n. 348/2020 RG, depositata in data 22 Marzo 2021, ha rigettato l' opposizione proposta da A.XXX A.XX avverso l' ordinanza ingiunzione emessa n. 291/2019/Area III/Patenti, emessa il 7.8.2020 dalla Prefettura di Ravenna, notificata il 24.8.2020, con la quale veniva applicata alla stessa la sanzione della revoca della patente di guida, per avere la stessa circolato alla guida di veicolo nonostante questo fosse stato sequestrato, in violazione dell' art. 213 co 8 del C.d.S. Il giudice di primo grado, rilevato che la ricorrente aveva ommesso di impugnare il verbale presupposto (V 00020430 del 1.6.2020) , osservava che tale condotta

implicava l' accettazione della sanzione e il riconoscimento, da parte del trasgressore, della propria responsabilità, con conseguente consumazione del potere di invocare alcuna questione di merito in sede di opposizione avverso l' ordinanza applicativa della sanzione accessoria.

Avverso della sentenza la A.XXX proponeva appello, lamentando l' erroneità della predetta statuizione e rilevando che, in conformità al principio di autonomia delle sanzioni accessorie, il giudice di primo grado avrebbe dovuto entrare nel merito della questione, potendo l' interessato l' udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del Giudice. Negli stessi casi, l' udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.. Con il provvedimento con cui sostituisce l' udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e , in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del Termine per il deposito delle note".
\$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ pagina 2 di 5 Sentenza n. 354/2023 pubbl. il 25/05/2023 RG n. 2878/2021 fare valere doglianze che abbiano oggetto esclusivo solamente le sanzioni accessorie (Cass. civ. Sez. Unite, n. 20544/2008). Si costituiva la Prefettura di Ravenna, chiedendo il rigetto dell' appello.

L' appello risulta infondato.

Attraverso il verbale n. 643/UTG/2020 del 03/06/2020 la P.XXXXX Locale della R.XXXXX F.XXXXX accertava che A.XXX A.XX circolava alla guida di veicolo sottoposto a sequestro, in violazione dell' art. 213 co 8 del C.d.S. e procedeva al ritiro della patente.

In data 03/08/2020 la Prefettura di Ravenna chiedeva al Comando P.XXXXX Locale della R.XXXXX F.XXXXX se fosse stato proposto ricorso al verbale dell' art. 213 co. 8 e in data 06/08/2020 il Comando rispondeva che non risultava alcun ricorso al verbale.

Previa verifica che entro il termine di 60 giorni di cui all' art. 203 C.d.S. non era stato proposto ricorso al prefetto, con provvedimento Prot. 291/2019/Area III Pat. emesso in data 07/08/2020, la Prefettura disponeva il provvedimento di revoca della patente di guida intestata all' interessata.

In data 17/08/2020 veniva emesso provvedimento di rettifica del provvedimento prot. 291/2019 in quanto era stato indicato un numero di protocollo sbagliato e veniva inviato per la notifica al Comando Polizia Locale di Imola (BO). In data 11/08/2020 veniva notificato dalla P.XXXXX Locale di Imola (BO) il provvedimento datato 07/08/2020. In data 24/08/2020 veniva notificata all' interessata il provvedimento di rettifica datato 17/08/2020. Le predette circostanze non risultano contestate dall' appellante e possono pertanto ritenersi provate (art. 115 c.p.c.). Il precedente giurisprudenziale richiamato dall' appellante (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 20544 del 29/07/2008) statuisce quanto segue: " in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all' art. 202 cod. str., non influenza l' applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l' avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l' opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un' incompatibilità (oltre che un' implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L' interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un' infrazione al codice della strada,

aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio)". \$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ pagina 3 di 5 Sentenza n. 354/2023 pubbl. il 25/05/2023 RG n. 2878/2021 Al riguardo, appare opportuno rilevare che la Corte di Cassazione, dopo alcuni precedenti in senso contrario, è giunta ad un orientamento consolidato, a mente del quale, " in tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l' ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22." (Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2014, n. 11288; Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 20XX n. 22120; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008 n. 15841). Secondo l' interpretazione della Corte, la trasmissione del verbale al Prefetto è prevista ai fini della emissione di ordinanza-ingiunzione per la determinazione e la irrogazione della sanzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, fra il minimo e i.XXXXXXXXXX, non potendo essa essere determinata direttamente dal trasgressore, che intenda pagarla, con il meccanismo automatico di cui all' art. 202 C.d.S., comma 1. Secondo il disposto dell' art. 202 C.d.S., comma 1 , infatti, per le violazioni del C.d.S., per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, estinguendo la propria obbligazione.

L' art. 203 C.d.S., comma 1 , statuisce che i trasgressori, "nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione"; il successivo comma 3. che "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento". Trattasi di un meccanismo che presuppone il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e non può applicarsi ove il destinatario del verbale non possa estinguere la propria obbligazione con quelle modalità. Poichè, in tali casi, l' art. 203 C.d.S., comma 3 non è applicabile, si applica la disciplina generale della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22, che non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all' autorità giudiziaria, ma solo l' ordinanza-ingiunzione prevista dall' art. 18. In tali ipotesi, la L. n. 689 del 1981 è applicabile alle violazioni previste dal codice della strada; poichè la legge non stabilisce un termine per l' adozione dell' ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della commessa violazione del diritto dell' Amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le ultime: Cass. civ. Sez. II, 21-05-2019, n. 13676). Tuttavia, la violazione dell' art. 213 co 8 del C.d.S. non rientra tra quelle per cui, a mente della previsione di cui all' art. 202 co. 3 bis C.d.S., il pagamento in misura ridotta non è ammesso. Ne consegue, in base all' interpretazione sopra esposta (e qui condivisa) che la mancata tempestiva impugnazione del verbale di accertamento ne determina l' esecutività. Pertanto, pur condividendosi quanto statuito nella pronuncia delle SS.UU. sopra menzionata, essa appare impropriamente richiamata nel caso in esame.

\$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$ pagina 4 di 5 Sentenza n. 354/2023 pubbl. il 25/05/2023 RG n. 2878/2021 Come visto, infatti, la stessa chiarisce che in quel caso l' interessato potrebbe fare valere "doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata". Nel caso in esame, invece, la A.XXX, impugnando la citata ordinanza ingiunzione, aveva dedotto di non essere stata lei alla guida del veicolo controllato dagli agenti, bensì altro soggetto, del quale pure al momento lei si trovava in compagnia.

Si tratta pertanto di una questione di merito, in forza della quale l' appellante mira a dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione e non già attinente alla legittimità o alla misura della sanzione accessoria applicata.

Il suo esame deve considerarsi pertanto precluso nella presente sede, per le ragioni anzidette.

Ne consegue il rigetto dell' appello.

A. soccombenza dell' appellato segue la sua condanna alle spese di lite, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 1.100, 00, valori medi).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da A.XXX A.XX, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede: 1. rigetta l' appello e , per l' effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. condanna l' appellante al pagamento nei confronti dell' appellato delle spese processuali, che liquida in euro 440, 00 per compenso professionale, oltre i.v.a . , c.p.a. e 15 % per spese generali. Ravenna, 15 maggio 2023 Il Giudice dott. Piervittorio Farinella \$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$